

# TRIBUNALE DI AVELLINO

## Ufficio Fallimenti

1/014

Il Tribunale composto dai seguenti magistrati :

Dott. Antonio Giovanni Marena	Presidente
Dott.ssa Patrizia Grasso	Giudice
Dott. Francesco Paolo Feo	Giudice relatore

in relazione al procedimento numero 1/2014;

vista l'istanza per l'omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis l.f. proposta dalla \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante, con sede legale in Avellino, Zona Industriale Pianodardine, ed elettivamente domiciliata in Avellino, Corso Vittorio Emanuele II n. 87, presso lo studio degli Avvocati

\_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ che la rappresentano e difendono;

dato atto del deposito della documentazione richiesta ex art. 161 L.F., cui l'art. 182 bis L.F. fa rinvio, ha emesso il seguente

### DECRETO

Come dato rilevare dall'esame dei bilanci allegati, e come affermato dallo stesso professionista attestatore, \_\_\_\_\_, la società proponente, possiede i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F. e che la stessa versa in stato di crisi, come emerge dalle argomentazioni sviluppate dalla stessa negli atti processuali, nonché dalla documentazione contabile e fiscale allegata, con particolare riferimento all'ammontare della debitoria.

La società ricorrente ha dunque predisposto un piano di ristrutturazione che prevede sostanzialmente la costituzione di una NewCo (la \_\_\_\_\_) che, in forza di conferimento di ramo d'azienda produttivo da parte della proponente, proseguirà l'attività aziendale, nella quale l'attuale ricorrente rimarrà titolare del 100% del capitale sociale ed a cui verranno trasferiti i rapporti di lavoro con i 117 dipendenti




della ricorrente, unitamente ai debiti per TFR ed ai ratei relativi ai costi del personale, nonché parte dei crediti e parte dei debiti.

L'attuale ricorrente concederà in locazione alla NewCo il complesso industriale ed i macchinari; il contratto avrà durata di anni 13 e mesi 6 a partire dal primo Ottobre 2014, per un canone complessivo di euro 40.950.000,00, la cui riscossione dovrebbe assicurare i flussi finanziari necessari alla proponente per adempiere alle obbligazioni nascenti sia nei confronti dei creditori aderenti che nei confronti degli altri, con alcuni dei quali si sono stipulati (o stanno per esser stipulati) accordi di natura transattiva.

La società ha dunque raggiunto i seguenti accordi, ai fini di ottenere l'omologa richiesta: in primo luogo ha stipulato transazione fiscale, ex art. 182 ter L.F., con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, prevedendo, a fronte di una complessiva debitoria di euro 21.453.824,31, il pagamento di euro 15.304.579,05, per le causali individuate nel ricorso, e con falcidia relativa ai crediti concernenti le sanzioni, per euro 4.843.605,82, gli interessi di mora, per euro 345.555,71 e gli interessi da ritardata iscrizione, per euro 960.083,73; la transazione prevede il pagamento degli importi pattuiti con il versamento di 5000.000,00 euro entro trenta giorni dall'omologazione dell'accordo e comunque non oltre il 31 Dicembre 2014; di euro 150.000,00 a sei mesi dall'omologazione e poi il rimanente in 144 rate mensili, nonché la costituzione di garanzia da parte della ricorrente sui beni mobili ed il pagamento di aggio per un valore pari all'8% dell'importo transatto.

La ricorrente inoltre ha raggiunto accordo transattivo con il creditore relativamente al proprio debito di euro 11.537.386; l'accordo prevede il pagamento di euro 6.162.408,27 – rappresentante il debito rinveniente da esposizione di anticipo fatture e contratti al 31 Dicembre 2012, comprensive di competenze maturate alla stessa data sul conto corrente n. 062/86022858, ora ridenominato col n. 162/57/6022858, in 144 rate semestrali di euro 256.767,01, a decorrere dal primo

gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2027, oltre interessi come pattuito, oltre alla conferma delle garanzie già prestate dalla società proponente e dalla Pufin s.p.a.; quanto poi al credito di euro 5.374.978,61, rinveniente da mutuo ipotecario (euro 5.000.000,00 per quota capitale ed euro 327.222,61 per rata di interessi scaduta il 31 Dicembre 2012), nello stesso accordo le parti hanno previsto la rimodulazione delle scadenze di pagamento, stabilendo che il pagamento dell'importo di euro 5.000.000,00, in ventiquattro rate semestrali, la prima con scadenza 30 Giugno 2016 e l'ultima con scadenza 31 Dicembre 2017; il residuo importo di euro 327.222,61 (come detto dovuto a titolo di interessi) verrà corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 Dicembre 2015, così come gli interessi di mora maturati al 24 giugno 2013 e gli interessi maturandi e maturati nel periodo di trentasei mesi dal primo gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2015. Nello stesso accordo, inoltre, le parti, rimodulando le condizioni relative al credito derivante dal mutuo hanno previsto modalità di corresponsione di interessi negli specifici termini indicati nell'accordo stesso, cui si rimanda.

Infine, la ricorrente \_\_\_\_\_ ha stipulato accordo transattivo con la \_\_\_\_\_ s.p.a., creditrice per euro 1.029.608,08, nei termini stabiliti dall'accordo stipulato in scrittura privata dell'1 Agosto 2014, allegato agli atti, in forza del quale le parti – oltre a determinare la quota di interessi moratori dovuta - hanno convenuto che il credito della \_\_\_\_\_ verrà soddisfatta mediante la cessione alla creditrice, *pro solvendo*, dei crediti presenti e futuri vantati dalla società proponente nei confronti della \_\_\_\_\_, nascenti da due convenzioni in forza delle quali la \_\_\_\_\_ ha diritto a percepire, sino alla scadenza delle stesse convenzioni, le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.




Pertanto, sulla base di quanto affermato dall'istante e di quanto attestato dal professionista incaricato, nonché sulla base della documentazione allegata, per effetto di quanto sopra riferito, la società ha perfezionato accordi di ristrutturazione dei debiti con i creditori rappresentanti il 62,74% del ceto creditorio; è quindi stata raggiunta la percentuale minima di adesioni richiesta dall'art. 182 bis L.F.; il professionista attestatore, peraltro, ha aggiunto nella relazione (nella parte relativa alle conclusioni) che i pagamenti intervenuti successivamente alla data del 31 Luglio 2014, nei confronti di creditori non aderenti, vanno evidentemente ad incrementare la percentuale sopra indicata.

Va detto, inoltre, che il controllo di attuabilità e fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti riservato al Tribunale – in assenza, come nel caso di specie, di opposizioni (è agli atti la relativa attestazione) – deve essere effettuato sotto il profilo della logicità del piano stesso e della coerenza e persuasività della relazione redatta dall'attestatore sul punto della attuabilità/fattibilità di quel piano, senza che ciò escluda ogni approfondimento del Tribunale su tale ultimo profilo, sulla base degli elementi di valutazione che, pur in assenza di opposizione, siano desumibili dal contenuto del ricorso e della relazione e dagli atti in generale (cfr. *Trib. Bologna 17 Gennaio 2011 e Tribunale Milano 25 Marzo 2010*).

Ciò premesso, nella specie va osservato che la relazione del professionista è in possesso del suddetto carattere di logicità, in forza del riscontro della veridicità dei dati contabili e finanziari della società proponente

[l'accertamento e la verifica dell'attestatore è stata effettuato alla data del 31 Luglio 2014) e sull'attuabilità degli accordi raggiunti, con particolare riferimento all'idoneità del piano di ristrutturazione ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti al piano, come previsto dall'art. 182 bis L.F..



A tal riguardo, più in particolare, va rilevato che l'obiettivo del pagamento dei creditori non aderenti potrà esser realizzato, secondo la prospettazione della proponente, in forza della continuazione della gestione ordinaria dell'impresa e, soprattutto, con la liberazione delle risorse assicurate dalla sopra illustrata falciatura dei crediti vantati dai creditori che hanno prestato la propria adesione agli accordi (nonché in forza delle dilazioni nei pagamenti accordata dagli stessi creditori), nonché evidentemente, come già detto, con il flusso finanziario derivante dal pagamento da parte della NewCo del canone di locazione sopra menzionato (oltreché derivante dall'incasso dei crediti che, secondo le pattuizioni del contratto di cessione del ramo di azienda dalla proponente alla NewCo sono rimasti nella titolarità della proponente e che vedono quali debitori la \_\_\_\_\_ e coobbligati – si veda al riguardo la relazione dell'attestatore, pagina 66 e ss. - le collegate \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ Sotto il correlativo profilo della capacità della \_\_\_\_\_ (NewCo) a provvedere regolarmente al pagamento del canone pattuito – e quindi sotto l'aspetto generale della fattibilità del piano di ristrutturazione che fa da sfondo all'accordo di ristrutturazione in esame - l'attestatore ha illustrato le prospettive di riscossione da parte della suddetta società subentrante fondate sostanzialmente sulle prospettive di incremento dell'attività produttiva della medesima, conseguenti al perfezionamento di trattative con società leaders nel settore dei moduli fotovoltaici (pp. 67 e ss. della relazione dell'attestatore), che consentirebbero quindi alla NewCo di fruire di notevoli flussi finanziari onde far fronte alle obbligazioni nei confronti della \_\_\_\_\_ preso atto ancora, sempre in ordine alle prospettive di soddisfazione dei creditori non aderenti, che, nella relazione dell'attestatore e nel ricorso si fa riferimento ad accordi di transazione già sottoscritti con creditori non aderenti ed a trattative avanzate di perfezionamento di accordi con altri creditori non aderenti, il cui credito, tuttavia, è




stato preso in considerazione per intero, secondo una valutazione prudentiale (con lo stesso criterio è stato considerato, nell'individuazione della complessiva debitoria, l'ammontare dei crediti contestati). La riduzione dei crediti commerciali conseguente alla stipula delle transazioni già perfezionate ed a quelle perfezionande evidentemente determinerà un incremento dei flussi finanziari attivi a disposizione della società proponente.

ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione in oggetto

**P.Q.M.**

Omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* l.f. raggiunti dalla  
. con i predetti creditori;

dispone che questo decreto sia, a cura della Cancelleria, comunicato alla ricorrente.

Avellino, 4 Novembre 2014.

Il Giudice estensore

dottor Francesco Paolo Feo

Il Presidente

dottor Antonio Giovanniarena

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 12.11.2014

IL CANCELLIERE